

# Promemoria

## Procedura in caso di sospetto di abusi su allievi

### (scuola dell'infanzia e scuola elementare)

*Servizio giuridico DECA, dicembre 2017*

#### 1. In generale

Nella quotidianità scolastica si possono riscontrare indizi che indicano che bambini possono aver subito maltrattamenti fisici o psichici, abusi sessuali o trascuranze, sia da parte di persone attive nel contesto scolastico, sia al di fuori di quest'ultimo. Pertanto vi è incertezza tra gli insegnanti e le autorità scolastiche su come procedere in casi come questi. Il presente promemoria è un aiuto e indica le opzioni di intervento sotto il profilo giuridico. In linea generale, gli insegnanti e le autorità scolastiche non sono né autorizzate, né in grado di intervenire direttamente presso i genitori se constatano casi corrispondenti. Secondo quanto sancito dalla Costituzione federale e dal Codice civile svizzero, al di fuori dell'attività scolastica l'autorità parentale in linea di principio ha la precedenza.

#### 2. Aspetti giuridici

##### 2.1. Obbligo e diritto di denuncia nel settore penale

- In relazione alla persecuzione di reati, in linea di principio è possibile distinguere due gruppi di delitti: da un lato i cosiddetti **reati perseguiti d'ufficio**, i quali vengono perseguiti penalmente d'ufficio da parte dello Stato, indipendentemente dalla volontà e da un'eventuale querela da parte della persona lesa. D'altro lato vi sono i cosiddetti **reati perseguiti a querela di parte** che vengono perseguiti solamente in presenza di una corrispondente querela presentata dalla persona lesa. Fatte salve pochissime eccezioni, le

fattispecie penali correlate al maltrattamento di minori sono reati perseguitibili d'ufficio.

- Se una persona viene a conoscenza di un reato e si tratta di un reato perseguitibile d'ufficio, non è lecito dedurne che per tale motivo sussista sempre un corrispondente obbligo di denuncia, dato che la sussistenza di un reato perseguitibile d'ufficio non può essere equiparata a un corrispondente **obbligo di denuncia**. In linea generale un tale obbligo in capo alle autorità penali risulta solamente nell'ambito della loro attività ufficiale in base all'art. 302 cpv. 1 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP; RS 312.0). Per altre persone l'obbligo di denuncia può sussistere solo in virtù di un'esplicita base prevista da leggi speciali a livello federale o cantonale (cfr. art. 302 cpv. 2 CPP).

Per il settore scolastico non sussistono basi legislative specifiche né a livello federale, né a livello cantonale che sanciscono un obbligo di denuncia per insegnanti o autorità scolastiche secondo cui questi ultimi sarebbero tenuti a denunciare reati di cui sono venuti a conoscenza.

- Chiunque invece gode di un **diritto di denuncia**. Secondo l'art. 301 cpv. 1 CPP ognuno ha il diritto di denunciare per scritto od oralmente un reato a un'autorità di perseguimento penale. Nel caso in cui allievi siano vittime di reati violenti o di reati contro l'integrità sessuale, la decisione di sporgere denuncia o meno è molto delicata dato che si tratta di un ambito molto sensibile che presenta anche uno stretto legame con il pubblico e risveglia in esso un interesse corrispondente. Inoltre è necessario considerare sempre il singolo caso concreto e non è possibile scegliere una procedura in modo indiscriminato. In caso di interventi legati a reati contro l'integrità sessuale contro minori, il bene del minore si trova in primo piano. Dato che in questi casi i procedimenti penali comportano obbligatoriamente un interessamento e un'interrogazione del minore, in linea di principio un tale procedimento dovrebbe essere avviato solo se ciò risulta esigibile per il minore ed è auspicato dal minore e/o dalle persone responsabili dell'assistenza. Dato che le vittime e i loro familiari nonché gli insegnanti e le autorità scolastiche spesso non sono consapevoli delle conseguenze di un procedimento penale, è preferibile che prima si avvalgano di una consulenza qualificata. Tale funzione viene assunta in particolare dall'Ufficio di consulenza per l'aiuto alle vittime a Coira.

## **Conclusione:**

- In ambito penale la legge non prevede alcun obbligo di denuncia per insegnanti e autorità scolastiche.
- Chiunque ha invece il diritto di denunciare un reato alle autorità di perseguimento penale.
- Prima di sporgere denuncia penale è possibile contattare gratuitamente e in modo confidenziale l'Ufficio di consulenza per l'aiuto alle vittime dei Grigioni a Coira (Klostergasse 5, 7000 Coira; 081 257 31 50 oppure opferhilfe@soa.gr.ch), in veste di servizio specializzato tra l'altro per la protezione dell'infanzia.

## **2.2. Obbligo e diritto di avviso in ambito civilistico**

- Per eventuali misure di protezione del figlio (cfr. art. 307 segg. del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907, CC; RS 210), la competenza spetta all'autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA). Nei casi in cui consulenza, diffide o istruzioni ai genitori quali misure più lievi non risultino sufficienti, è necessario disporre una curatela, revocare il diritto di custodia o, quale ultima ratio, revocare l'autorità parentale.
- Gli insegnanti e le autorità scolastiche che nell'esercizio della loro professione vengono a conoscenza di un'acuta minaccia causata a un minore da terzi o da sé stesso sono obbligati a dare avviso di tale minaccia all'APMA (cfr. art. 61 cpv. 1 della legge d'introduzione al Codice civile svizzero, LICC; CSC 210.100). L'obbligo di avviso viene adempiuto opportunamente dalla direzione scolastica di comune accordo con l'insegnante.
- Inoltre ogni persona ha il diritto di avvisare l'APMA se un minore pare bisognoso d'aiuto (cfr. art. 443 cpv. 1 in unione con l'art. 314 cpv. 1 CC).
- Anche in questi casi risulta opportuno, a seconda della situazione, avvalersi in una prima fase della consulenza del servizio specializzato per la protezione dei minori. Il coinvolgimento del servizio specializzato è utile a evitare passi affrettati che eventualmente possono rendere più difficoltoso o addirittura impossibile procedere ulteriormente.

**Conclusion:**

- Se si è a conoscenza di un caso che può dare adito a misure di protezione dei minori sussiste un obbligo di denuncia tra l'altro per insegnanti e autorità scolastiche.
- Come primo passo è possibile contattare gratuitamente e in modo confidenziale l'Ufficio di consulenza per l'aiuto alle vittime dei Grigioni a Coira (Klostergasse 5, 7000 Coira; 081 257 31 50 oppure opferhilfe@soa.gr.ch), in veste di servizio specializzato tra l'altro per la protezione dell'infanzia.